

Ordine n° 205 bis

Progetto GIACOMED

ESERCIZIO 2008

Gentile Avv.  
Daniela Addis

Roma, 17 giugno 2008

Oggetto **Contratto di lavoro autonomo di natura Professionale**  
Artt. dal 2229 al 2238 del c.c.

TRA

Il Consorzio Nazionale Interuniversitario per le Scienze del Mare, di seguito indicato come CoNISMa, Codice fiscale n. 01069050993, con sede in Roma via Isonzo, n° 32, rappresentato dal Presidente Prof. Cesare Corselli, nato a Gallarate (VA), il 17 dicembre 1948, domiciliato per la carica in via Isonzo, n° 32,

E

l'Avv. Daniela Addis, di seguito indicato come collaboratore professionista

PREMESSO CHE

· il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare con propria comunicazione datata 13/06/2008 prot. n. 14667, ricevuta e protocollata dal CoNISMa in data 16/06/2008, in relazione alle attività previste dalla III fase del progetto denominato GIACOMED, oltre a richiamare l'esistenza di motivazioni per procedere con urgenza all'avvio della fase esecutiva, ha richiesto esplicitamente che il CoNISMa, nella qualità di soggetto affidatario, assicuri la prosecuzione dell'incarico già attribuito al collaboratore professionista quale coordinatore operativo, avuto riguardo all'opera del suddetto già svolta, con soddisfazione dell'Amministrazione, nelle fasi propedeutiche e preliminari del citato progetto;

· la presenza, in sede di coordinamento operativo, del collaboratore professionista è da ritenersi essenziale per la tempestiva, efficace ed efficiente realizzazione del progetto nell'ambito della III fase, oggetto della quale è il richiesto servizio di supporto intellettuale alle azioni del Ministero.

· Il CoNISMa ha perciò necessità di acquisire, non una generica, ma la specifica collaborazione personale del professionista che, per comprovate caratteristiche e già riscontrati successi, si rivela in grado di garantire la funzionalità del servizio richiesto nonché l'efficacia e l'efficienza dell'azione amministrativa.

· Il tasso di elevata specializzazione vale a qualificare le prestazioni negoziate come uniche e irripetibili e dunque non reperibili in una ricerca di mercato più o meno ampia, ma comunque scollegata alla fattispecie progettuale, in quanto basata e basabile su indagini valutative asettiche, neutrali e, perciò, indifferenti.

· Il criterio della concorsualità insito nel regolamento per l'affidamento di incarichi esterni, per il presente specifico caso, può considerarsi non applicabile in ragione del verificato requisito dell'unicità del servizio e della sussistenza dell'intuitu personae imprescindibilmente collegati alle prestazioni affidate al collaboratore professionista.

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Le premesse di cui sopra costituiscono parte integrante del presente atto.

ART. 1 - RAPPORTO

Le parti si danno reciprocamente atto che viene tra loro stipulato, ai sensi degli artt. 2229 e seguenti del c.c., un contratto di collaborazione di lavoro autonomo di natura professionale, consistente nello svolgimento di una attività straordinaria e temporanea con le modalità ed i termini di seguito convenuti.

A tale proposito, il collaboratore professionista dichiara:

- che per la professione esercitata non è richiesta l'iscrizione in apposito albo o elenco, oppure  
 di essere iscritto all'Ordine degli Avvocati di Roma al n. A34177.

ART. 2 - OGGETTO DELLA PRESTAZIONE

L'oggetto della prestazione è il seguente:

"Attività di coordinamento operativo per la realizzazione della Fase III del progetto denominato GIACOMED, al fine di assicurare il coerente e corretto svolgimento delle attività previste nel Progetto stesso, ed in accordo con le indicazioni fornite dai responsabili del Contratto Prof. Eugenio Fresi e Dott. Oliviero Montanaro"

ART. 3 - MODALITA' DI ESECUZIONE DELLA PRESTAZIONE PROFESSIONALE

Il collaboratore professionista si impegna ad eseguire la prestazione personalmente, senza alcun vincolo di subordinazione né obbligo di orario, in piena autonomia tecnica ed organizzativa.

Le prestazioni di cui al presente contratto non determinano rapporto di subordinazione gerarchica in quanto il prestatore non esegue ordini puntuali e specifici, ma, nell'ambito delle direttive generali e delle indicazioni di massima impartitegli, ha piena autonomia di organizzare la propria attività con le modalità che ritiene più opportune, in vista ed in funzione del raggiungimento dei risultati che gli sono stati commissionati.

Il collaboratore professionista garantisce la propria presenza presso Il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare - Direzione per la Protezione della Natura ogni qual volta si rendesse necessario per assicurare la realizzazione dell'attività e dà la propria disponibilità ad effettuare missioni, anche all'estero, per svolgere attività inerenti alle mansioni affidategli.

#### ART. 4 - DURATA DEL CONTRATTO

L'incarico avrà inizio il giorno 17 giugno 2008 e terminerà il giorno 16 giugno 2009;

Il CoNISMa può prorogare, ove ravvisi un motivato interesse, la durata del contratto solo al fine di completare i progetti e per ritardi non imputabili al collaboratore professionista, fermo restando l'accertata disponibilità di risorse nel budget di pertinenza.

#### ART. 5 - COMPENSO, TRATTAMENTO FISCALE E MODALITA' DI PAGAMENTO

Le parti convengono che il compenso dovuto per l'espletamento della collaborazione di lavoro autonomo viene determinato in

€ 48.000,00

(euro QUARANTOTTOMILA / 00)

al lordo delle ritenute fiscali a carico del percipiente oltre ad IVA e contributo cassa previdenziale da corrispondersi come segue:

in ratei fatturati secondo lo stato di avanzamento dei lavori e i relativi pagamenti saranno effettuati tramite bonifico bancario a 30 gg data fattura.

Il compenso suddetto rientra ai fini del trattamento fiscale tra i redditi di lavoro autonomo di cui all'art. 53 comma 1 del TUIR e successive modificazioni ed integrazioni.

Ai fini IRPEF il CoNISMa effettuerà, pertanto, una ritenuta d'acconto del 20% all'atto della corresponsione del compenso ai sensi dell'art. 25 del DPR 600/73. Il collaboratore professionista dovrà, quindi, autonomamente adempiere ai conseguenti obblighi fiscali quali la presentazione della dichiarazione e l'eventuale versamento del conguaglio alle scadenze e secondo le modalità previste dalla normativa vigente.

Il collaboratore professionista dichiara ad ogni effetto che nella determinazione del compenso ha valutato ogni e qualsivoglia elemento che possa influire sullo stesso. Al collaboratore professionista sarà, comunque, corrisposto il trattamento di missione per lo svolgimento delle attività autorizzate dal CoNISMa, necessarie all'espletamento dell'incarico. Il trattamento di missione spettante è quello previsto da *Regolamento di missione* del Consorzio, del quale il collaboratore dichiara di avere preso visione.

Qualora tali spese di missione siano affrontate direttamente dal collaboratore professionista, per il rimborso le stesse devono essere evidenziate nella fattura ed assoggettate ad IVA ed alla ritenuta di acconto del 20% ai sensi della normativa vigente.

Al collaboratore professionista non spetterà alcuna indennità al termine del presente contratto di collaborazione professionale di lavoro autonomo.

**Il compenso verrà corrisposto tramite (segnare con una crocetta la modalità di pagamento desiderata):**

**Bonifico** (opzione valida solo per i possessori di un conto personale o cointestato)

**Assegno circolare non trasferibile** (intestato al collaboratore ed inviato per posta assicurata presso il suo indirizzo di residenza)

Il CoNISMa non sarà in alcun modo responsabile nel caso di variazioni alle modalità di pagamento richieste dal collaboratore professionista e non portate a conoscenza del CoNISMa con mezzi idonei.

#### ART. 6 - SUPERVISIONE E VERIFICA DELLE ATTIVITA' SVOLTE

L'attività svolta dal collaboratore professionista nell'ambito del presente incarico, sarà soggetta alla supervisione da parte del Prof. Eugenio Fresi il quale potrà predisporre specifiche verifiche su tale attività per valutare il corretto svolgimento dell'incarico e la coerenza dei risultati conseguiti rispetto agli obiettivi affidati.

Qualora i risultati delle prestazioni fornite dal collaboratore professionista risultino non conformi a quanto richiesto sulla base del disciplinare di incarico, ovvero siano del tutto insoddisfacenti, il Prof. Eugenio Fresi, dandone comunicazione al Direttore del Consorzio, può richiedere al collaboratore professionista di integrare i risultati entro il termine che verrà concordato in base alle esigenze di integrazione e comunque non superiore a 30 giorni, ovvero può risolvere il contratto per inadempimento.

Qualora i risultati siano soltanto parzialmente soddisfacenti, il Prof. Eugenio Fresi, dandone comunicazione al Direttore del Consorzio, può chiedere al collaboratore professionista di integrare i risultati entro il termine che verrà concordato in base alle esigenze di integrazione e comunque non superiore a 30 giorni, ovvero, sulla base dell'esatta quantificazione delle attività prestate, può provvedere alla liquidazione parziale del compenso originariamente stabilito.

#### ART. 7 - RECESSO

Il CoNISMa si riserva la facoltà di recedere motivatamente, in qualsiasi momento, dal presente contratto corrispondendo al collaboratore il compenso da determinarsi proporzionalmente al lavoro effettivamente svolto. La volontà di recessione da parte del CoNISMa deve essere trasmessa al collaboratore, con un preavviso di giorni 15, a mezzo di lettera raccomandata A/R.



Il collaboratore professionista può recedere anticipatamente, prima della scadenza del presente contratto, con preavviso di almeno 15 giorni al fine di evitare pregiudizio al CoNISMa. In tal caso il compenso da liquidare sarà determinato proporzionalmente al lavoro effettivamente svolto. In caso di recesso da parte del collaboratore professionista, senza rispetto del termine di preavviso pattuito, al compenso come sopra determinato, si applicherà, a titolo di penale, una detrazione fino ad un massimo del 10% di quanto spettante.

**ART. 8 - PROPRIETA', RISERVATEZZA DEI RISULTATI**

Il collaboratore professionista si impegna a non diffondere ed utilizzare i risultati della prestazione svolta in adempimento dell'incarico affidatogli, né avvalersi di essi per propri studi e ricerche, salvo specifica autorizzazione del CoNISMa. Si impegna altresì a non diffondere e/o utilizzare dati e atti propri del CoNISMa e del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare.

**ART. 9 - RESPONSABILITA' E DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA**

Il collaboratore professionista assume l'onere di stipulare, a proprie spese, apposita polizza assicurativa contro gli infortuni che dovesse subire nello svolgimento dell'incarico; lo stesso solleva il CoNISMa da qualsiasi responsabilità per danni a persone e/o cose che possano derivare dall'espletamento dell'incarico. Inoltre qualora il collaboratore professionista per lo svolgimento dell'incarico si trovi presso strutture del CoNISMa, si dovrà adeguare obbligatoriamente alle norme antinfortunistiche, di sicurezza ed igiene sul lavoro, di cui al D.Lgs. 81/08, adottate dal Consorzio sul luogo di lavoro, nonché alle altre misure di prevenzione previste dalla legge.

**ART. 10 - NORME DI RINVIO**

Per quanto non espressamente disciplinato al presente contratto si applicano gli artt. 2229 e segg. del codice civile. In caso di inadempimento si applicano le disposizioni in materia di risoluzione del contratto contenute nel libro IV, titolo II, capo XIV del codice civile.

**ART. 11 - SPESE DI REGISTRAZIONE**

Il presente contratto è soggetto a registrazione in caso d'uso, a norma dell'art. 5 comma 2 del D.P.R. n° 131 del 26 aprile 1986.

**ART. 12 - TUTELA DATI PERSONALI**

Ai sensi del D.Lgs. 196/03 il committente informa il collaboratore professionista che i suoi dati personali, oltre ad essere trattati dal Consorzio, verranno comunicati anche a parti terze, intendendo con ciò tutti quegli enti, istituzioni, aziende, consulenti et similia che sono strumentali all'attività del committente ed alla sua perpetuazione o che sono titolati, per leggi e/o regolamenti, alla necessaria conoscenza e/o gestione dei medesimi. Con la sottoscrizione del presente contratto, il collaboratore professionista esprime il proprio consenso alla comunicazione dei suoi dati personali ai soggetti sopra indicati o ad essi comunque equiparati, dichiarandosi consapevole che il responsabile del trattamento dei dati è, alla data di sottoscrizione del presente atto, il Sig. Antonio Capone.

**ART. 13 - FORO COMPETENTE**

Per eventuali controversie il collaboratore professionista dichiara di accettare la competenza del Foro di Roma.

Letto, confermato e sottoscritto

**Il Presidente del CoNISMa**  
 Prof. Cesare Corselli

**Il collaboratore professionista**  
 Avv. Daniela Addis

Agli effetti dell'art. 1341 del Codice Civile il sottoscritto dichiara di approvare specificatamente le disposizioni dei seguenti articoli del contratto:

Art. 7 - (Recesso)	Art. 8 - (Proprietà - Riservatezza dei risultati)
Art. 9 - (Responsabilità)	Art. 13 - (Foro competente)

**Il collaboratore professionista**  
 Avv. Daniela Addis

domicilio: via \_\_\_\_\_, n° \_\_\_\_\_

00186 - Roma (RM)  
 CAP - Città (sigla)

E-mail: dar \_\_\_\_\_  
 Partita IV \_\_\_\_\_

Per presa visione e accettazione dell'incarico di supervisione  
 Prof. ....  
 (Incaricato della supervisione e verifica di cui all'Art. 6)

